



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 140

del Consiglio comunale

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3 E S.M. E I. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI ITEA S.P.A. DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DEI RELATIVI LOCALI E SPAZI ACCESSORI E DELLE ALTRE UNITÀ AD USO NON RESIDENZIALE COMPRESSE NEGLI EDIFICI STESSI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. RINNOVO TEMPORANEO.

Il giorno 16.11.2022 ad ore 18.08 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

El Barji Assou

Assenti: consigliere **Bridi Vittorio**

e consiglieri **Filippin Giuseppe**

Maschio Andrea

Fernandez Andreas

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Maule Chiara

Merler Andrea

Saltori Alessandro

Uez Tiziano

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zappini Federico

Zanetti Silvia

e pertanto complessivamente presenti n. 33, assenti n. 7, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/62 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che con deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2004 n. 166 sono stati affidati all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (I.T.E.A.), in base all'art. 8 della L.p. 13.11.1992 n. 21, recante la "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", la gestione e la manutenzione degli alloggi di edilizia pubblica di proprietà comunale al fine di gestire le politiche della casa con l'obiettivo di garantire un efficace e positivo impatto sulla qualità dei servizi erogati all'utente/inquilino. In data 3 agosto 2005 è stata sottoscritta apposita convenzione, num. raccolta 19.214, per una durata di 9 anni e con prima scadenza nell'agosto 2014;

atteso che con la Legge provinciale 07.11.2005 n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della Legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", l'Istituto è stato trasformato in una Società per azioni - ITEA S.p.a. - totalmente partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, prevedendo, al contempo, all'art. 7, comma 4, la possibile partecipazione degli Enti locali al capitale sociale di ITEA S.p.a. e la sua configurazione come Organo in house, cui affidare in via diretta la gestione;

atteso che ITEA S.p.a. è dunque subentrata nella convenzione per la gestione degli alloggi comunali, in linea anche con quanto previsto dalla Legge provinciale 16.06.2006 n. 3, che all'art. 13 - Servizi pubblici di Comuni, Comunità e Provincia, comma 8 -, dispone che l'Istituto Trentino per l'edilizia abitativa - Società per azioni (ITEA S.p.a.) continua ad operare a favore dei Comuni e delle Comunità;

dato atto che detta convenzione, in virtù di successive modifiche ed integrazioni dell'art. 13 della Legge provinciale 16.06.2006 n. 3, è stata, dal 2015 al 2020 annualmente prorogata, a condizioni invariate, con la prospettiva di perfezionare l'iter di partecipazione alla società con i criteri delle società in house;

considerato che il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della Legge provinciale 10 febbraio 2005 n. 1" approvato con deliberazione della Giunta provinciale 4 dicembre 2020 n. 2019 ed in particolare il punto 2.4 dell'Allegato A) ha formalizzato un nuovo indirizzo sulla configurazione di ITEA S.p.a. qualificandola come strumento:

1. organizzato in forma societaria per l'erogazione dei servizi di interesse economico generale nel campo dell'edilizia abitativa;
2. di proprietà unicamente provinciale e declinato funzionalmente secondo il confermato schema dell'in house providing;
3. deputato, per espressa norma legislativa provinciale, alla gestione del servizio di edilizia abitativa su tutto il territorio provinciale, inclusa la gestione delle graduatorie per il relativo accesso;

rilevato che, ai sensi del citato Programma provinciale, gli Enti locali, tramite esplicita e nuova disposizione legislativa provinciale saranno autorizzati a cedere ad ITEA S.p.a. il proprio patrimonio abitativo disciplinando successivamente i rapporti di partecipazione e rappresentanza o ad affidarne la gestione ad ITEA, nell'ambito della quota di attività extra moenia che essa, quale Società in house, può svolgere nei confronti di Enti affidanti non partecipanti (fino al 20% del fatturato, ex art. 16 del D.Lgs. 19 agosto n. 175);

considerato che inoltre la Provincia autonoma di Trento ha approvato con deliberazione 22.12.2020 n. 2270 lo schema di convenzione per l'affidamento ad ITEA S.p.a. dell'erogazione del servizio pubblico di edilizia sociale ai sensi della L.p. 15/2005 e per la messa a disposizione degli alloggi sociali di sua proprietà definendo altresì la modalità di finanziamento del servizio pubblico di edilizia sociale, ed in particolare, trattandosi di un SIEG, disciplinando il sistema di compensazione (di modo che non ecceda il costo netto dovuto all'adempimento degli obblighi di servizio), ed imponendo l'adozione di una contabilità separata (per le attività finalizzate all'erogazione del servizio pubblico di edilizia sociale rispetto alle attività svolte in regime di economia di mercato);

preso atto che, con Legge provinciale 4 agosto 2021 n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023) è stato modificato l'art. 13, comma 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 prevedendo che le convenzioni scadute alla data di entrata in vigore della Legge sono rinnovate fino al 31.12.2022 su richiesta del Comune o delle Comunità interessati, in considerazione del processo di riorganizzazione istituzionale relativa alla funzione dell'edilizia pubblica e sovvenzionata prevista nell'ambito della revisione della stessa Legge di riforma istituzionale;

vista quindi la deliberazione del Consiglio comunale 28.09.2021 n. 139, con la quale si è proceduto al rinnovo della convenzione, con delle modifiche limitatamente all'art. 11 relativamente alla definizione dei rapporti finanziari sulla base di quanto proposto da ITEA S.p.a.;

preso atto che in data 24.12.2021 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione (n. raccolta 31439);

atteso che nella medesima deliberazione il Consiglio comunale ha impegnato la Giunta comunale a proseguire le interlocuzioni con la Provincia per definire nei tempi previsti dalla Legge e quindi non oltre il 31.12.2022 e in relazione all'assetto che la nuova riforma istituzionale delineerà, la migliore configurazione del rapporto con ITEA S.p.a. e una riforma delle politiche abitative che permetta di meglio integrare gli obiettivi comunali con quelli provinciali;

considerato che, il Consiglio comunale, con propria deliberazione 17.01.2018 n. 5 aveva già fornito indicazioni di perseguire l'ingresso nella compagine societaria di ITEA S.p.a.;

richiamate le note di data 25.01.2022 prot. n. 20536 e di data 25.02.2022 prot. n. 54093, con le quali l'Amministrazione comunale ha chiesto alla Provincia autonoma di Trento di esplicitare il proprio intendimento sull'ormai annosa questione al fine di individuare, nel concreto, modalità, condizioni di partecipazione in ITEA S.p.a. o soluzioni alternative chiedendo, al contempo, una fase di concertazione per garantire forme di condivisione più incisive in relazione alle scelte strategiche riguardanti le politiche della casa;

vista la nota di risposta della Provincia autonoma di Trento prot. n. 0188654 di data 06.07.2022 dalla quale, pur non denegando esplicitamente l'ingresso nella compagine societaria, emerge la volontà della stessa di assicurare un congruo tempo a disposizione, anche a beneficio della Giunta provinciale della prossima legislatura, per un confronto più approfondito ed ampio in ordine ai programmi di razionalizzazione e riassetto delle Società provinciali;

preso atto che, a tale scopo, la Provincia autonoma di Trento ha disposto, con la Legge provinciale 04.08.2022 n. 10 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024", la modifica dell'art. 13, comma 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, stabilendo che le convenzioni con ITEA S.p.a. sono rinnovate, su richiesta dell'Ente locale, fino al 31 marzo 2024;

considerato inoltre che dalla lettura della relazione illustrativa al disegno di Legge concernente l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024 si evince che la Provincia autonoma di Trento, in attesa della revisione della normativa relativa agli assetti della funzione dell'edilizia pubblica e sovvenzionata, ha ritenuto opportuno garantire la continuità operativa da parte degli Enti locali nell'erogazione di un servizio a favore di un diritto primario come quello abitativo, prevedendo la proroga delle convenzioni tra Comuni/Comunità e ITEA S.p.a. fino al 31 marzo 2024, consentendo così il prosieguo delle gestioni già rinnovate;

considerato che il Comune, ai sensi dell'art. 4 della L.p. 15/2005 per attuare la politica provinciale della casa, deve utilizzare gli alloggi in proprietà o comunque in disponibilità di ITEA S.p.a., stipulando la convenzione prevista dall'art. 1, comma 3, lettere c) e d) della medesima Legge;

ritenuto che permangano altresì le ragioni di convenienza economica, organizzativa e qualitativa del servizio per proseguire nella gestione da parte di ITEA S.p.a. degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà del Comune, posto l'intento dell'Amministrazione di attuare le politiche della casa in modo da garantire un efficace e positivo impatto sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini, in base alla considerazione che ITEA S.p.a. rappresenti una struttura tecnica ed amministrativa specializzata nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che la presenza di un unico referente nella gestione degli alloggi abbia un notevole valore qualitativo e funzionale in ragione delle utilità pratiche per il cittadino;

ritenuto che in questo quadro normativo, nel quale le politiche della casa sono saldamente incardinate sul ruolo di ITEA S.p.a., anche in considerazione delle dimensioni e dell'esperienza accumulata dalla stessa, al fine di garantire la continuità del servizio, il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi a tutela degli utenti, la scelta più opportuna sia quella di continuare ad avvalersi di ITEA S.p.a.;

attesa quindi la necessità, nelle more della definizione a livello provinciale, sia del quadro normativo di riferimento in materia di edilizia abitativa pubblica che dei programmi di riorganizzazione societaria, attualmente in evoluzione, di regolare in chiave transitoria, il rapporto tra Comune e ITEA S.p.a.;

richiamata la nota prot. n. 228449 di data 17.08.2022 a firma del Sindaco di invito ad ITEA S.p.a. al rinnovo della convenzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 sino al 31 marzo 2024;

atteso che con nota prot. n. 280847 di data 11.10.2022 ITEA S.p.a. ha comunicato che, in considerazione del numero di alloggi da gestire, ritiene necessario fare le dovute valutazioni e ponderare con attenzione l'impegno richiesto e la fattibilità dello stesso, anticipando che il riscontro potrà avvenire non prima della fine di ottobre;

richiamata la nota prot. n. 283554 di data 12.10.2022 a firma del Sindaco con la quale, stigmatizzando il ritardo della risposta da parte di ITEA S.p.a. e precisando la necessità di rispettare i tempi normativamente previsti per garantire la continuità del servizio di edilizia residenziale pubblica negli alloggi di proprietà, viene puntualizzato che verrà comunque proposta all'attenzione del Consiglio comunale, in seguito al necessario coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari, la deliberazione di rinnovo temporaneo della convenzione per la gestione da parte di ITEA S.p.a. di alloggi di edilizia abitativa pubblica e dei relativi locali e spazi accessori e delle altre unità ad uso non residenziale comprese negli edifici stessi di proprietà del Comune dal 1° gennaio 2023 sino al 31 marzo 2024 alle medesime condizioni economiche della convenzione attualmente in essere, considerato che il tema del riconoscimento dei maggiori costi è stato ampiamente trattato e riconosciuto dall'Amministrazione comunale con il precedente rinnovo;

richiamata la nota ITEA prot. n. 301407, pervenuta solo in data 02.11.2022, e quindi tardivamente rispetto alle esigenze imposte dall'iter procedimentale di approvazione della deliberazione consiliare, con la quale la stessa Società si rende disponibile al rinnovo della convenzione di cui si tratta, ponendo delle condizioni;

visto l'art. 13, comma 8 della L.p. 3/2006 che esplicitamente prevede che ITEA S.p.a. continua ad operare in favore dei Comuni e delle Comunità e che questi ultimi possano chiedere il rinnovo della convenzione;

richiamata la nota prot. n. 303982 di data 03.11.2022 a firma del Sindaco con la quale, nel rappresentare le difficoltà da parte dell'Amministrazione di accogliere le condizioni espresse da ITEA S.p.a., che dovranno essere oggetto di valutazione, viene precisato che per garantire la continuità del servizio di edilizia residenziale pubblica negli alloggi di proprietà, verrà comunque proposta all'attenzione del Consiglio comunale, la deliberazione di rinnovo temporaneo della convenzione per la gestione da parte di ITEA S.p.a. di alloggi di edilizia abitativa pubblica e dei relativi locali e spazi accessori e delle altre unità ad uso non residenziale comprese negli edifici stessi di proprietà del Comune dal 1° gennaio 2023 sino al 31 marzo 2024 alle medesime condizioni della convenzione attualmente in essere, convenzione da stipularsi entro il 31.12.2022;

considerato che in data 14 novembre 2022 è stato programmato un incontro al fine di addivenire ad un chiarimento relativamente alle condizioni poste da ITEA S.p.a., per consentire la sottoscrizione del rinnovo della convenzione. Tra le parti si è convenuto che, in relazione alla convenzione in essere tra ITEA S.p.a. e il Comune di Trento, ITEA S.p.a. proseguirà nell'effettuazione degli interventi di manutenzione previsti nei piani manutentivi già approvati, salvo una loro riprogrammazione qualora tecnicamente necessaria, interventi che dovranno essere conclusi entro il 31.03.2024. Per quanto attiene agli interventi manutentivi da programmare, sulla base del rapporto convenzionale relativo al periodo 01.01.2023 - 31.03.2024, questi saranno garantiti per gli alloggi locati;

considerato che, nella denegata ipotesi in cui ITEA S.p.a. non sottoscrivesse entro il 31.12.2022 il rinnovo della convenzione alle medesime condizioni della convenzione attualmente in essere, salvo quanto sopra precisato, l'Amministrazione comunale sarebbe costretta ad intraprendere ogni azione necessaria a garanzia del corretto svolgimento del servizio pubblico di edilizia sociale finanche, in presenza dei corretti presupposti, una formale diffida per interruzione di pubblico servizio e in ogni caso di valutare le responsabilità e le conseguenze connesse a tale comportamento;

considerato che l'Ente gestore sarebbe tenuto a restituire all'Amministrazione comunale gli immobili, pur attualmente assegnati a nuclei familiari bisognosi;

atteso che comunque nel medio termine, anche in considerazione del mutato contesto sociale e dell'emergere di nuovi e più pressanti bisogni oltre che delle difficoltà operative inerenti alla gestione degli immobili di proprietà del Comune di Trento, che ITEA S.p.a. ha rappresentato nella nota sopracitata, è necessario immaginare forme alternative di gestione del

patrimonio immobiliare del Comune e nel contempo ridiscutere il sistema delle politiche abitative, in particolar modo in riferimento all'attribuzione delle funzioni amministrative relative all'edilizia pubblica;

considerato che in relazione ad una diversa forma di gestione del patrimonio immobiliare del Comune, l'opzione del ricorso al mercato rappresenta la via normale per affidare all'esterno prestazioni di servizi che non possono essere svolte direttamente dall'Amministrazione, ancorché tale scelta appaia, nel caso di specie non funzionale, vista la centralità di ITEA nel sistema di edilizia pubblica provinciale e il notevole know how maturato prima come Ente pubblico e poi come S.p.a., la valenza sociale del servizio di cui trattasi e la tipologia di utenti/inquilini che rendono il patrimonio da gestire non assimilabile a un "qualunque" patrimonio immobiliare con indubbi vantaggi sul piano della migliore realizzazione dell'interesse pubblico;

considerato che la stessa Provincia, in sede di affidamento del medesimo servizio a ITEA S.p.a. non ha optato per il ricorso al mercato motivando tale scelta in base alle seguenti argomentazioni:

1. impossibilità di reperire analoghi servizi a causa delle specifiche caratteristiche degli immobili (aventi vincolo di destinazione all'edilizia sociale);
2. necessità di disporre di un elevato numero di alloggi sociali;
3. della scarsa remuneratività del patrimonio (applicazione di canoni sociali);
4. matrice sociale dei compiti assegnati (che vanno oltre la mera gestione immobiliare degli alloggi);

ritenuto tuttavia che il continuo differire nel tempo la soluzione a tale annosa questione pone in capo all'Amministrazione il rischio legato al corretto svolgimento dell'attività da parte di ITEA S.p.a. e non consente una modalità gestionale strutturata e basata su una solida programmazione pluriennale; è doveroso valutare concretamente l'opzione di assunzione da parte dell'Amministrazione del servizio pubblico di edilizia sociale nell'ambito del proprio territorio mediante l'utilizzo degli immobili di proprietà, reinternalizzando il servizio ovvero rivolgendosi al mercato, nella consapevolezza che entrambe le opzioni avrebbero un impatto organizzativo ed economico non trascurabile per l'Amministrazione. In tal senso, a seguito della valutazione della compatibilità giuridica nell'ambito del contesto provinciale di riferimento e a seguito della necessaria verifica economico – gestionale dovrà essere sottoposta all'attenzione del Consiglio comunale una concreta proposta da realizzarsi entro tempi compatibili con la scadenza della convenzione;

ritenuto quindi, visto il complesso iter procedimentale ed i tempi necessari sottesi alla deliberazione consiliare, di procedere comunque al rinnovo, a condizioni invariate, della convenzione stipulata in data 24.12.2021 n. raccolta 31439, ai sensi dell'art. 13, comma 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 come modificato con Legge provinciale 04.08.2022 n. 10;

visto lo schema dell'atto di rinnovo rimesso in allegato alla presente (Allegato A), emendato in forza di quanto di cui a seguito;

dato atto che in ordine a quanto di cui al presente provvedimento la Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme ha espresso parere favorevole con deliberazione 03.11.2022 n. 3;

accertato che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare per le politiche sociali, familiari, abitative, culturali, il decentramento e le pari opportunità e dalla Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione in data 04.11.2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

premesso che il presente provvedimento deliberativo risulta nel suo testo definitivo, anche nel suo allegato, inciso dall'emendamento – approvato dal Consiglio comunale nella odierna adunanza come da verbalizzazione in atti – depositato dalla proponente Assessora Maule mediante atto acquisito a protocollo il 14.11.2022 al n. 315221, parzialmente rettificato con atto 15.11.2022 prot. n. 315782;

evidenziato che il suddetto emendamento, come detto disaminato e votato dall'aula - dopo integrale lettura datane dal Presidente - nella adunanza di data 16.11.2022, risulta articolato in maniera tale da agire su due punti delle premesse, del dispositivo (rielaborandone con un'integrazione i primi due punti) nonché dell'Allegato schema di convenzione, rispetto alla

proposta di deliberazione iniziale;

considerato che in ordine all'emendamento in parola risultano essere stati acquisiti i prescritti pareri, ambedue di segno favorevole, di regolarità tecnico-amministrativa (atto 15.11.2022 prot. n. 316172 sottoscritto dalla Dirigente del Progetto Politiche abitative) e di regolarità contabile (atto 15.11.2022 prot. n. 316322 sottoscritto dalla Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali);

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 03.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto, in considerazione della necessità di attivarsi il prima possibile per la definizione dei rapporti nascenti dal provvedimento in oggetto, che ricorrano i presupposti per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di esprimere la volontà di rinnovare, ai sensi dell'art. 13, comma 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, così come modificato dall'art. 4 della Legge provinciale 4 agosto 2022 n. 10, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2024 la convenzione prevista dall'art. 1, comma 3, lett. c) della L.p. 15/2005, per la gestione da parte di ITEA S.p.a. degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà del Comune, stipulata in data 24.12.2021 n. raccolta 31439, a condizioni invariate, al fine di garantire la continuità operativa nell'erogazione del servizio di edilizia sociale, fermo restando che sulla base degli esiti dell'incontro tenutosi in data 14.11.2022 gli interventi di manutenzione straordinaria saranno garantiti per gli alloggi locati;
2. di prendere atto e approvare quanto esposto in premessa con particolare riguardo alle condizioni poste da parte di ITEA S.p.a. ed oggetto del confronto di cui al punto precedente, relativamente al rinnovo, a condizioni invariate, della convenzione stipulata in data 24.12.2021 n. racc. 31439, ai sensi dell'art. 13, comma 8 della L.p. 16 giugno 2006 n. 3 come modificato con L.p. 04.08.2022 n. 10 e alle azioni da assumere nella denegata ipotesi in cui

- ITEA S.p.a. non sottoscrivesse entro il 31.12.2022 il rinnovo della convenzione;
3. di approvare lo schema dell'atto di rinnovo, così come emendato, Allegato A) predisposto dal Progetto Politiche abitative nel quale si richiama la presente che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
 4. di impegnare la spesa relativa al rinnovo di cui al punto 2. per la gestione della convenzione per l'importo di euro 210.000,00 (i.v.a. compresa), e di imputarlo al capitolo 608 (Provvigioni ad ITEA S.p.a. per la gestione degli alloggi comunali) con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2022 – 2024 che presenta la necessaria disponibilità e di imputare la spesa di euro 52.500,00 al capitolo 608 (Provvigioni ad ITEA S.p.a. per la gestione degli alloggi comunali) con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2022 – 2024 che presenta la necessaria disponibilità;
 5. di dichiarare che le obbligazioni di cui al punto 4. diverranno esigibili, in relazione alla specifica competenza, entro il 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024;
 6. di rinviare la liquidazione a successivi atti sulla base della presentazione della documentazione espressamente prevista in convenzione;
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata, la Dirigente del Progetto Politiche abitative;
 8. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione della convenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera h) del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Progetto Politiche abitative;
 9. di impegnare la Giunta comunale a presentare al Consiglio comunale una concreta proposta da realizzarsi entro tempi compatibili con la scadenza della convenzione di assunzione da parte dell'Amministrazione del servizio pubblico di edilizia sociale nell'ambito del proprio territorio mediante l'utilizzo degli immobili di proprietà, reinternalizzando il servizio ovvero rivolgendosi al mercato;
 10. di impegnare la Giunta comunale a proseguire le interlocuzioni con la Provincia per garantire forme di condivisione più incisive in relazione alle scelte strategiche riguardanti le politiche della casa, in particolare ridiscutendo l'attribuzione delle funzioni amministrative relative all'edilizia pubblica;
 11. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato A).

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3 E S.M. E I. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI ITEA S.P.A. DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DEI RELATIVI LOCALI E SPAZI ACCESSORI E DELLE ALTRE UNITÀ AD USO NON RESIDENZIALE COMPRESSE NEGLI EDIFICI STESSI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. RINNOVO TEMPORANEO.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 33

Favorevoli: n. 23 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Casonato, Chilà, Dal Ri, El Barji, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Zappini)

Contrari: n. 4 (Demattè, Giuliani, Urbani, Zanetti C.)

Astenuti: n. 2 (Carli, Maestranzi)

Non votanti: n. 4 (Angeli, Frachetti, Guastamacchia, Piccoli)

Trento, addì 16.11.2022

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 62 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3 E S.M. E I. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI ITEA S.P.A. DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DEI RELATIVI LOCALI E SPAZI ACCESSORI E DELLE ALTRE UNITÀ AD USO NON RESIDENZIALE COMPRESSE NEGLI EDIFICI STESSI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. RINNOVO TEMPORANEO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 7 novembre 2022

Progetto Politiche abitative
La Dirigente
dott.ssa Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 62 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3 E S.M. E I. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI ITEA S.P.A. DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DEI RELATIVI LOCALI E SPAZI ACCESSORI E DELLE ALTRE UNITÀ AD USO NON RESIDENZIALE COMPRESSE NEGLI EDIFICI STESSI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. RINNOVO TEMPORANEO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	t i p o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2023	08021.03.00608	U.1.03.02.99 .999	5702			210.000,0 0	"	111156 (9840148)
U		2024	08021.03.00608	U.1.03.02.99 .999	5702			52.500,00	"	111157 (9840151)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 08.11.2022